



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC

**OGGETTO: Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 –modifica: emanazione**

IL RETTORE

- VISTO il D.R. n. 84 del 5.2.2019;
VISTA la delibera n. 21 del 30.01.2023 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del «*Contratto Collettivo Integrativo di modifica del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50” sottoscritto il 18/01/2019*», nel testo siglato dai soggetti negoziali in data 12/12/2022;
VISTO il «*Contratto Collettivo Integrativo di modifica del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50” sottoscritto il 18/01/2019”* sottoscritto in data 09.02.2023;
VISTA la nota prot. n. 41921 del 13.02.2023;
VISTA la delibera del S.A. n.28 del 29.03.2023;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 4.4.2023 con la quale sono stati modificati gli artt. 2 e 5 del “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI gli articoli 32 e 43 dello Statuto;

DECRETA

- Art.1 Emanare il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emendato agli artt. 2 e 5 (all. 1).
Art.2 Abrogare il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato con D.R. n. 84 del 5.2.2019.
Art. 3 Il Regolamento di cui all’art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all’Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore

(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni

In comunicazione CdA



**Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.55 del 04.04.2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Costituzione del Fondo
- Art. 3 - Personale beneficiario del Fondo Incentivante
- Art. 4 - Ripartizione incentivi
- Art. 5 - Liquidazione incentivi
- Art. 6 - Norme transitorie e finali
- Art. 7 - Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato «Codice».
2. Il Regolamento, in conformità all'art. 113, comma 3, del Codice, disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Università del Salento per le attività indicate nell'art. 113, comma 2, del Codice, volte a consentire l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. Le attività di cui all'art. 113, comma 2, del Codice sono quelle di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'art.113, comma 2, del Codice è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.

2. Nel quadro economico di ciascun processo di spesa vengono destinate al Fondo di cui al precedente comma risorse finanziarie fino al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, modulate come specificato nei successivi commi del presente articolo. Il presente comma si applica agli appalti di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Non sono inclusi nel Fondo di cui al comma 1 gli oneri connessi alle polizze assicurative di cui all'art. 24, comma 4, del Codice.

4. Il Fondo di cui all'art.113, comma 2, del Codice è così modulato:

- a) per importo a base di gara superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari al 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;
- b) per importo a base di gara compreso tra euro 10.000.001,00 e euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all'1,9% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;
- c) per importo a base di gara superiore a euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all'1,8% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara.

Le percentuali di cui al presente articolo non si applicano nel caso di gara per lavori, servizi e forniture finanziati da altra pubblica amministrazione che abbia già approvato il quadro economico di progetto e le percentuali di riparto, secondo il proprio ordinamento, cui si farà riferimento.

5. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al precedente comma 1 del presente articolo costituisce il Fondo Incentivante ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nell'articolo 4 del presente Regolamento tra i soggetti di cui al successivo art. 3. Il Fondo Incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto e si intende al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al precedente comma 1, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La spesa è programmata e disposta con atto del Direttore Generale.

7. Le somme che costituiscono il Fondo Incentivante sono utilizzabili in termini di spesa secondo le misure e la tempistica di cui al successivo art. 5

Art. 3 - Personale beneficiario del Fondo Incentivante

1. I beneficiari delle quote del Fondo Incentivante sono individuati nei profili del personale tecnico e amministrativo dell'Università del Salento coinvolto nel concreto svolgimento delle diverse fasi del processo di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto. Il Fondo

Incentivante è ripartito fra il responsabile unico del procedimento (RUP) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche per le attività indicate all'art 1, comma 3, del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. I collaboratori, tecnici o amministrativi, sono coloro che in relazione alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano in concreto alle diverse fasi del processo di spesa mediante contributo intellettuale e materiale.

2. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, su proposta del RUP, con provvedimento formale del Direttore Generale, tenuto conto della valorizzazione e del coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali, della valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse, della distribuzione omogenea dei carichi di lavoro, della rotazione degli incarichi sulla base di appositi avvisi all'interno della struttura interessata (ad esclusione, di norma, del RUP) che l'amministrazione si impegna ad emanare in relazione alle professionalità richieste.

3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio, fornitura, il nominativo dei dipendenti incaricati, nonché quello dei loro collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e i relativi coefficienti di incentivazione.

Art. 4 - Ripartizione incentivi

1. I coefficienti di ripartizione del Fondo Incentivante sono attribuiti sulla base delle aliquote percentuali indicate nelle seguenti tabelle relative a lavori (Tabella 1), servizi e forniture (Tabella 2) e nelle schede allegate al presente Regolamento denominate “*Scheda di ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113, del D. Lgs. n. 50/2016 - Lavori*” e “*Scheda di ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113, del D. Lgs. n. 50/2016 – Servizi e Forniture*”:

LAVORI				
	1	2	3	4
	Attività	Aliquota attività %	Quota min parziale responsabile %	Quota max parziale collaboratori %
a)	Responsabile unico del procedimento	35	60	40
b)	Programmazione della spesa per investimenti	5	//	//
c)	Valutazione preventiva dei progetti	7	//	//
d)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	5	//	//
e)	Direzione dei lavori	35	60	40
f)	Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione – collaudo statico	13	//	//
	TOTALE	100		

Tabella 1

SERVIZI E FORNITURE				
	1	2	3	4
	Attività	Aliquota attività %	Quota min parziale responsabile %	Quota max parziale collaboratori %
a)	Responsabile unico del procedimento	25	60	40
b)	Programmazione della spesa	5	//	//
c)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	20	//	//
d)	Direzione dell'esecuzione	35	60	40
e)	Verifica di conformità/regolare esecuzione	15	//	//
	TOTALE	100		

Tabella 2

2. Il RUP e il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione assumono la responsabilità diretta e personale delle rispettive attività e agli stessi è riconosciuto almeno il 60% dell'aliquota incentivante. Ai loro collaboratori è riconosciuto al massimo il 40% dell'aliquota incentivante. In assenza di collaboratori la totalità dell'aliquota viene erogata al responsabile dell'attività.

3. Il Fondo Incentivante relativo alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi previsti dal cronoprogramma o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo che non trovano legittimazione nelle disposizioni del Codice è ridotto secondo le seguenti misure percentuali:

- del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano inferiori al 20% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
- del 40% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano maggiori o uguali al 20% ma comunque uguali o inferiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
- del 60% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi risultino superiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti.

Ai fini dell'applicazione della riduzione, non sono computati nei termini di esecuzione dell'incarico i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze non imputabili all'operato del personale incaricato, purché idoneamente documentate.

La conformità alle norme del Codice di eventuali incrementi dei tempi o dei costi è attestata dal RUP.

Lo svolgimento di lavoro straordinario non oggetto di riposo compensativo durante l'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento equivale ad incremento nei tempi di

realizzazione dell'incarico medesimo.

Art. 5 - Liquidazione incentivi

1. Al personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi, che dovesse su autorizzazione del responsabile preposto prestare ore di lavoro eccedenti ritenute necessarie dal RUP, saranno riconosciute le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla contrattazione integrativa collettiva in materia di lavoro straordinario.

2. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal RUP, previo accertamento delle specifiche attività concretamente svolte dai dipendenti.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2, incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 2.

4. La liquidazione degli incentivi è disposta entro i 90 giorni successivi all'accertamento di cui al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:

a. dopo la data di sottoscrizione ed avvio del contratto di lavori, servizi e forniture:

- le attività di cui alla lett. a) della Tabella 1 e della Tabella 2 del precedente art. 4, relative alle prestazioni svolte dal RUP fino alla data di sottoscrizione del contratto, e le attività di cui alla lett. d) della Tabella 1 e alla lett. c) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 50%;
- le attività di cui alle lett. b) e c) della Tabella 1 e le attività di cui alla lett. b) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 100%;

b. ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione:

- le attività di cui alla lett. a) della Tabella 1 e della Tabella 2 del precedente art. 4, relative alle prestazioni svolte dal RUP, e le attività di cui alla lett. d) della Tabella 1 e alla lett. c) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate per la restante misura del 50%;
- le attività di cui alle lett. e) ed f) della Tabella 1 e le attività di cui alle lett. d) ed e) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 100%.

4.bis Per i contratti di servizio di durata pluriennale, è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in quote annuali di importo pari al compenso teoricamente spettante diviso il numero di anni di durata del contratto, al termine di ogni annualità di contratto, per attività certificata da documentazione ufficiale (certificati di regolare esecuzione, rapporti di verifica, ecc.) con l'unico vincolo che si liquidino attività o parti di esse già svolte.

5. La liquidazione degli incentivi e il calcolo degli importi dovuti sulla base delle attività svolte dal personale coinvolto e della disponibilità delle relative risorse finanziarie sono effettuati dal Direttore Generale, su proposta del RUP.

6. Il pagamento degli incentivi sulla base della liquidazione è disposto con provvedimento del Direttore Generale, previa istruttoria da parte della Ripartizione Risorse Umane, finalizzata alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme di legge relative all'erogazione del trattamento economico accessorio al personale dipendente.

Art. 6 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università del Salento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nei limiti delle disposizioni normative e contrattuali, ai contratti pubblici i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, 19 aprile 2016.
3. Il presente Regolamento abroga il precedente.

Art. 7 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.